



490095
Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMMUNICATO STAMPA n. 157/14

Lussemburgo, 21 novembre 2014

Ordinanza nella causa C-394/14
Sandy Siewert e a./Condor Flugdienst

L'urto di una scaletta mobile d'imbarco contro un aereo non configura una circostanza eccezionale che consenta al vettore aereo di liberarsi dall'obbligo di versare una compensazione in caso di ritardo di un volo di oltre tre ore

Un simile urto è da considerare un evento inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo

In forza del diritto dell'Unione, i vettori aerei sono tenuti a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri in caso di cancellazione di un volo o di ritardo di oltre tre ore¹. Tuttavia, il vettore aereo è esonerato se può dimostrare che la cancellazione o il ritardo sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Le sig.re Sandy, Emma e Nele Siewert hanno prenotato un volo del vettore aereo Condor da Antalia (Turchia) a Francoforte (Germania). Tale volo ha subito un ritardo all'arrivo di oltre sei ore. La Condor sostiene che il ritardo è imputabile ai danni subiti dall'aereo il giorno precedente all'aeroporto di Stoccarda. L'aereo, infatti, sarebbe stato urtato da una scaletta mobile d'imbarco, con conseguenti danni strutturali ad un'ala e necessaria sostituzione dell'apparecchio. La Condor afferma che ciò configurerebbe una «circostanza eccezionale» che la esonera dall'obbligo di versare una compensazione. Investito della controversia, l'Amtsgericht Rüsselsheim (Tribunale distrettuale di Rüsselsheim, Germania) ha chiesto alla Corte di giustizia se un evento quale l'urto di una scaletta mobile d'imbarco contro un aereo debba essere qualificato come «circostanza eccezionale», tale da esonerare il vettore aereo dall'obbligo di versare una compensazione.

Nella sua ordinanza² del 14 novembre 2014³, la Corte ricorda che i problemi tecnici possono essere considerati circostanze eccezionali, a condizione che siano collegati ad un evento che non è inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e che sfugge al suo effettivo controllo per la sua natura o per la sua origine⁴.

Nel caso dell'urto di una scaletta mobile d'imbarco contro un aeromobile, si deve rilevare che, nell'ambito del trasporto aereo di passeggeri, simili scalette o passerelle mobili vengono necessariamente utilizzate (per consentire ai passeggeri stessi di salire e scendere dall'aereo), e che quindi i vettori aerei si trovano con regolarità ad affrontare situazioni correlate all'impiego di siffatte attrezzature. Pertanto, **l'urto di un aereo con una scaletta mobile deve essere considerato un evento inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo.** Inoltre,

¹ Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) e sentenze della Corte del 19 novembre 2000, Sturgeon e a. (cause riunite [C-402/07](#) e [C-432/07](#), v. altresì comunicato stampa n. [102/09](#)), e del 23 ottobre 2012, Nelson (cause riunite [C-581/10](#) e [C-629/10](#), v. altresì comunicato stampa n. [135/12](#)).

² Quando la risposta ad una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a tale questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata (articolo 99 del regolamento di procedura) (12).

³ Le ordinanze sono notificate alle parti e pubblicate sette giorni più tardi sul sito www.curia.europa.eu.

⁴ Sentenza del 22 dicembre 2008, Wallentin-Hermann (causa [C-549/07](#), v. comunicato stampa n. [100/08](#)).

niente indica che il danno subito nel caso di specie dall'aeromobile sia stato provocato da un atto estraneo ai normali servizi di un aeroporto, quale sarebbe un atto di sabotaggio o di terrorismo (atti, questi, riconducibili alla nozione di «circostanze eccezionali»).

Da quanto precede la Corte conclude che **un tale evento non può essere qualificato come «circostanza eccezionale», cosicché, in considerazione del ritardo prolungato del volo, il vettore aereo non era esonerato dal suo obbligo di versare una compensazione ai passeggeri.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) dell'ordinanza è pubblicato sul sito CURIA

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582